

Umbria

L.R. 12-7-2013 n. 13
Testo unico in materia di turismo.
Pubblicata nel B.U. Umbria 17 luglio 2013, n. 32, S.O. n. 1.

L.R. 12 luglio 2013, n. 13 ⁽¹⁾.

Testo unico in materia di turismo.

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 17 luglio 2013, n. 32, S.O. n. 1.

Articolo 62 *Direttore tecnico.*

1. La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare o al legale rappresentante della società in possesso delle conoscenze e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui al [decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#) (Attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), conseguite presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro della Unione Europea ⁽⁴⁾.

2. Qualora il titolare non sia in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1 e non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia di viaggio e turismo, la gestione tecnica è affidata ad un direttore tecnico abilitato ai sensi dell'[articolo 63](#), che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 giugno 2014, n. 178 (Gazz. Uff. 25 giugno 2014, n. 27, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Articolo 63 *Abilitazione professionale.*

1. L'esercizio della professione di direttore tecnico di cui all'[articolo 62](#) è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene in alternativa:

a) mediante la verifica del possesso dei requisiti professionali di cui all'[articolo 20 del D.Lgs. 79/2011](#), da parte delle province;

b) mediante l'attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui al [D.Lgs. 206/2007](#) conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea.

2. Per il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e per i dipendenti della stessa, il periodo di formazione professionale previsto dal [D.Lgs. 206/2007](#) può essere sostituito da un equivalente numero di anni di attività lavorativa presso un'agenzia di viaggio e turismo ⁽⁵⁾.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 giugno 2014, n. 178 (Gazz. Uff. 25 giugno 2014, n. 27, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Capo III**Organizzazione professionale di congressi****Articolo 68** *Impresa professionale di congressi* ⁽⁶⁾.

1. È impresa professionale di congressi l'attività di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali, simposi, conferenze e convegni.

2. Le imprese professionali di congressi, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, possono fornire servizi di prenotazione alberghiera, di assistenza e di trasferimento da e

per stazioni di partenza e arrivo di mezzi di trasporto, ad esclusivo favore dei partecipanti alle manifestazioni di cui al comma 1.

3. I requisiti e le modalità per l'esercizio dell'attività di organizzazione professionale di congressi sono disciplinati con regolamento regionale.

4. Le agenzie di viaggio e turismo, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale di cui al comma 3, possono svolgere l'attività di organizzazione professionale di congressi.

5. La Provincia competente cura l'elenco delle imprese professionali di congressi di cui all'[articolo 4](#), comma 3, lettera h) secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui al comma 3.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 giugno 2014, n. 178 (Gazz. Uff. 25 giugno 2014, n. 27, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Articolo 73 *Riconoscimento e estensione dell'abilitazione.*

1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono svolgere le attività di guida turistica e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui al [D.Lgs. 206/2007](#).

2. Coloro che sono già in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all'[articolo 69](#), possono estendere l'abilitazione all'esercizio di un'altra professione turistica, previo accertamento, da parte della Provincia, delle conoscenze e delle competenze compensative ed integrative da parte della Provincia.

3. La guida turistica e l'accompagnatore turistico possono estendere l'abilitazione all'uso di ulteriori lingue straniere previo accertamento, da parte della Provincia, della conoscenza delle lingue estere per le quali si chiede l'estensione.

4. Le guide turistiche che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni e che intendono svolgere la propria attività nella Regione Umbria, sono soggette all'accertamento, da parte della Provincia, limitatamente alla conoscenza del territorio, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 dell'[articolo 72](#) ⁽⁷⁾.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 giugno 2014, n. 178 (Gazz. Uff. 25 giugno 2014, n. 27, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.